



CITTA' DI CANICATTI'
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
(Situazioni di Pericolo — Protezione Civile)

ORDINANZA SINDACALE N°1 del 07/01/2022

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell' 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata **valutata** come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e, in particolare, locale;

Richiamati i Decreti Legge e le relative Leggi di conversione, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Ministro della Salute, le Ordinanze del Capo della Protezione Civile, le Ordinanze Contingibili e Urgenti del Presidente della Regione Siciliana, emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Richiamate le Circolari attuative, i Rapporti scientifici, i Protocolli, redatti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19;

Considerato che sono stati accertati circa n. 800 casi di positività al Covid-19 di cui n. 300 circa negli ultimi 7 giorni;

Tenuto conto che i contagi nella nostra Città abbracciano tutte le fasce d'età, soprattutto negli adolescenti;

Richiamate, a tal proposito, le numerose note inviate all'Ufficio Gabinetto del Sindaco dai Dirigenti Scolastici, con le quali sono state segnalati i diversi casi accertati;

Considerato che, al rapido aumento dei casi, si associa il fisiologico rallentamento nelle procedure di tracciamento dei contatti, nell'effettuazione dei tamponi e successivi esiti, nelle attività delle USCA e del Dipartimento di Prevenzione;

Richiamata la nota prot. 12267 del 20 marzo 2021, con la quale è stato richiesto alle diverse autorità Regionali e sanitarie di valutare l'opportunità di sottoporre all'attenzione del Presidente della Regione Siciliana di inserire il territorio di Canicattì tra quelli su cui applicare le disposizioni di cui all'art. 43 del dpcm del 2 marzo 2021, il quale dispone *“la sospensione delle attività dei servizi educative dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. [...]”* così come disposto dal comma 2, art. 21 dello stesso dpcm sopra richiamato, secondo cui *la misura di cui al primo periodo dell'articolo 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-Co V-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al*

vaccino o da capacità di indurre malattia grave,- la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le arce regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 100 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemio logico, **Richiamata** la nota prot. 13225 del 27 marzo 2021, con la quale viene reiterata la richiesta alle diverse autorità regionali e sanitarie così come da nota prot. 12267 di cui al paragrafo precedente; **Considerato** che alla data odierna non è pervenuto nessun riscontro alle precedenti note sopra richiamate;

Considerato che:

il comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, ri.19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n.35 dispone che *"I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, nè eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1"*,

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto con l'art. 18, comma 1) l'abrogazione del sopra citato comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, ri.35;

Ravvisata la necessità di porre in essere ogni utile misura precauzionale per contrastare sul territorio la eventuale diffusione del Covid 19;

Vista la legge 23 12/1978 n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario locale " e in particolare l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibili ed urgenti" Visto L'art. 32 della Costituzione ;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Per quanto in premessa

ORDINA

Per motivi di tutela di igiene della salute **pubblica la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dal 10/01/2022 al 15 Gennaio 2022**, compreso, tenuto conto della sospensione delle attività didattiche per le vacanze Natale sino al 07/01/2022, la sospensione delle attività didattiche sino al 10 Gennaio 2022 prescritta da Ordinanza del Presidente della Regione, salvo ulteriori modifiche e proroghe in ragione della relazione settimanale del servizio di sorveglianza ed epidemiologia valutativa del Dipartimento ASOE, la sospensione delle attività didattiche e l'attivazione della didattica a distanza in tutte le scuole di ogni ordine e grado con l'obbligo ai dirigenti di provvedere alla sanificazione degli ambienti scolastici di competenza

DISPONE

Che la presente Ordinanza Sindacale sia resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa alla Prefettura, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Protezione Civile del Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento (Ex Provincia Regionale di Agrigento), al CSA di Agrigento (ex Provveditorato agli Studi), ai Dirigenti Scolastici, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e alla Forze dell'Ordine presenti sul territorio affinché possano

tempestivamente predisporre le eventuali e opportune misure di prevenzione di propria competenza e/o richieste da parte dell'Amministrazione Comunale.

3) L'inserimento immediato del presente provvedimento sul portale istituzionale della Città Canicatti, sui massmedia locali e social network.

Dalla Residenza Municipale 28/10/2022




Il Sindaco
Rag. Vincenzo Corbo